REGOLAMENTO (CEE) N. 131/92 DELLA COMMISSIONE

del 21 gennaio 1992

recante modalità comuni di applicazione del regime d'approvvigionamento specifico di determinati prodotti agricoli per i Dipartimenti francesi d'oltremare (DOM)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli a favore dei Dipartimenti francesi d'oltremare [1], in particolare l'articolo 2, paragrafo 6, l'articolo 3, paragrafo 5, l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando che le misure adottate al fine di ovviare alle conseguenze della situazione geografica dei Dipartimenti francese d'oltremare sul loro approvvigionamento di taluni prodotti agricoli, consistono nella concessione di benefici quali l'esonero dai dazi all'importazione e il versamento di un aiuto (dazi doganali e prelievi agricoli) allo scopo di permettere, parallelamente, le spedizioni di prodotto agricoli provenienti dalla Comunità ;

considerando che i prodotti agricoli che fruiscono dell'esonero dai dazi d'importazione sono già soggetti al rilascio del titolo d'importazione ; che, a fini di semplificazione amministrativa, è opportuno utilizzare il titolo di esportazione ai fini del regime di esonero dai dazi d'importazione ; che questa doppia funzione del titolo d'importazione rende necessario istituire modalità particolari per il rilascio del documento, che derogano alle modalità di norma dei titoli d'importazione ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1599/90 [3], ha stabilito, fra l'altro, le norme attuative sui titoli d'importazione ;

considerando che, per gestire il regime di aiuto ai prodotti comunitari, si può utilizzare come modello il formulario del titolo d'importazione, denominandolo « certificato di aiuto » ;

considerando che occorre fornire alle autorità incaricate della gestione gli strumenti necessari per evitare che il regime d'approvvigionamento venga sviato dalle sue finalità, che consistono in un approvvigionamento regolare degli utilizzatori e nel trasferimento dei benefici a tutti gli stadi fino alla messa in commercio dei prodotti destinati al consumo locale ; che soprattutto a quest'ultimo scopo, nell'eventualità di una domanda eccessiva, non correlata a un fabbisogno dimostrabile, e tale da compromettere gli obiettivi e il buon funzionamento del regime di approvvigionamento, è necessario che le autorità competenti abbiano la facoltà di definire, se del caso, le categorie di utilizzatori da soddisfare in via prioritaria, o di ripartire i quantitativi disponibili nel quadro del bilancio di approvvigionamento ;

considerando che gli effetti dei benefici accordati in forma di esonero dai dazi d'importazione e di aiuto per i prodotti comunitari devono ripercuotersi sul livello dei costi di produzione e su quello dei prezzi sino allo stadio dell'utilizzatore finale ; che è pertanto opportuno verificare se tali effetti vengano realmente trasmessi ;

considerando che, per verificare la corretta esecuzione delle misure in causa da parte delle autorità competenti, occorre istituire un sistema di controllo comunitario ; che, a tal fine, è d'uopo prescrivere comunicazioni periodiche alla Commissione ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime di esonero dai dazi d'importazione e di aiuto all'approvvigionamento comunitario per i Dipartimenti francesi d'oltremare, in appresso denominati DOM, nel quadro del bilancio di previsione d'approvvigionamento che può essere riesaminato in corso d'esercizio.

Le presenti disposizioni si applicano agli approvvigionamenti di cui all'articolo 2, all'articolo 3, paragrafo 1, all'articolo 4 e all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3763/91.

TITOLO I

Importazione dai paesi terzi

Articolo 2

1. L'esonero dai dazi d'importazione previsto al titolo I del regolamento (CEE) n. 3763/91 è concesso su presentazione del titolo d'importazione recante le diciture speciali indicate al paragrafo 3.

(1) GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1.
(2) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.
(3) GU n. L 151 del 15. 6. 1990, pag. 29.

2. Il titolo di cui al paragrafo 1 viene rilasciato su domanda degli interessati esclusivamente dalle autorità competenti designate dalla Francia, nel quadro del quantitativo previsto dal bilancio di previsione d'approvvigionamento.

Le autorità possono fissare un termine per il rilascio del titolo.

3. La domanda di titolo e il titolo stesso recano :

a) nella casella 20, una delle diciture seguenti a seconda dei casi :
   — destinato ad essere utilizzato a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, lettera a) del regolamento (CEE) n. 3763/91
   — destinato ad essere utilizzato a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, lettera b) del regolamento (CEE) n. 3763/91
   — destinato ad essere utilizzato a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, lettera a) del regolamento (CEE) n. 3763/91
   — destinato ad essere utilizzato a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, lettera b) del regolamento (CEE) n. 3763/91
   — destinato ad essere utilizzato a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3763/91
   — destinato ad essere utilizzato a norma dell'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3763/91

b) nella casella 8, l'indicazione del gruppo dei paesi d'origine :

c) nella casella 24, le diciture seguenti :
   — « esonero dai dazi d'importazione »
   — « titolo da utilizzare in » (nome del DOM in questione).

4. Ai fini dell'applicazione del regime considerato, i dazi d'importazione vengono riscossi per i quantitativi che risultano in eccedenza rispetto a quelli specificati nel titolo d'importazione e importati nell'ambito della tolleranza per eccesso del 5 %.

5. In deroga all'articolo 33, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3719/88, la prova di cui all'articolo 30 dello stesso regolamento deve essere fornita entro i trenta giorni successivi all'ultimo giorno di validità del titolo, salvo caso di forza maggiore.

TITOLO II

Approvvigionamento comunitario

Articolo 3

1. L'aiuto viene versato su domanda scritta dell'interessato e dietro presentazione di un « certificato di aiuto » previa regolare imputazione. Le autorità competenti possono prescrivere l'impiego di un formulario di domanda specifico.

La domanda deve essere presentata entro i dodici mesi successivi alla data d'imputazione, salvo caso di forza maggiore.

L'aiuto viene versato dalle autorità competenti entro i due mesi successivi al giorno di presentazione della domanda, tranne :

a) in caso di forza maggiore,

   oppure

b) nel caso in cui sia stata avviata un'indagine amministrativa circa il diritto all'aiuto. In tal caso, il versamento ha luogo soltanto dopo che sia stato riconosciuto il diritto all'aiuto.

2. Il « certificato di aiuto » è compilato sul formulario del titolo d'importazione riprodotto nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3719/88.

Fatte salve le disposizioni del presente regolamento si applicano per quanto di ragione l'articolo 8, paragrafi 3 e 5, gli articoli 9, 10, 13-16, 19-21, 24-31, 33-37 del regolamento (CEE) n. 3719/88.

3. La dicitura « certificato di aiuto » deve apparire stampata o impressa con apposito timbro, nella casella superiore sinistra del titolo.

Le caselle 7 ed 8 del certificato sono barrate totalmente.

4. L'importo dell'aiuto applicabile è quello vigente il giorno di presentazione della domanda del « certificato di aiuto ».

5. Il « certificato di aiuto » viene rilasciato, su richiesta degli interessati, dalle autorità competenti all'uopo designate dalla Francia, nel quadro del quantitativo previsto dal bilancio di previsione d'approvvigionamento.

Il rilascio del « certificato di aiuto » è subordinato al deposito di una cauzione, il cui importo viene fissato separatamente per ciascuno dei prodotti in questione.

Le autorità competenti possono fissare un termine per il rilascio del « certificato di aiuto ».

6. Il « certificato di aiuto » viene presentato per imputazione alle autorità competenti del DOM destinatario contemporaneamente ai prodotti cui si riferisce.

7. La prova di avvenuta utilizzazione del « certificato di aiuto » deve essere fornita entro i trenta giorni successivi alla data di scadenza del titolo, salvo caso di forza maggiore.

TITOLO III

Disposizioni comuni e trasferimenti del beneficio fino all'utilizzatore finale

Articolo 4

1. Qualora lo stato di esecuzione del bilancio di previsione metta in luce un aumento significativo, per un dato prodotto, di domande di titoli di importazione o di certificati di aiuto, tale da implicare il raggiungimento o superamento dei quantitativi di previsione approvati per la campagna di commercializzazione o parte di essa, le autorità competenti limitano o sospendono il rilascio dei titoli.

In caso di limitazione del rilascio dei titoli, le competenti autorità applicano a tutte le domande pendenti una percentuale uniforme di riduzione dei quantitativi. Questa misura si applica garantendo la parità di trattamento degli interessati indipendentemente dal luogo di stabilimento nella Comunità.

Le competenti autorità comunicano eventualmente alla Commissione tutte le informazioni utili sul fabbisogno di approvvigionamento dei dipartimenti interessati.

2. Se il regolare approvvigionamento di un dipartimento rischia di essere compromesso da un aumento significativo delle domande di titolo, le competenti autorità possono ripartire i quantitativi disponibili nel quadro del bilancio di previsione in modo da garantire il soddisfacimento delle esigenze prioritarie nel dipartimento interessato.

Tale ripartizione è effettuata in modo che i titoli siano rilasciati in via prioritaria a determinate categorie di operatori e, in particolare, che un quantitativo determinato sia riservato ai nuovi operatori.

La Francia comunica immediatamente alla Commissione, prima di metterle in vigore, le misure che intende adottare in applicazione del presente paragrafo e i motivi che le giustificano. La Commissione ne informa gli Stati membri.

In caso di difficoltà nell'applicazione, la Commissione adotta le misure adeguate.

3. I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicate le disposizioni particolari che saranno eventualmente adottate per ovviare a difficoltà di rilievo in un dato settore.

4. La Francia pubblica periodicamente uno stato di esecuzione del bilancio indicando in particolare le quantità disponibili.

Articolo 5

1. Il titolare del titolo d'importazione o del « certificato di aiuto » include nel contratto, in caso di cessione del prodotto o del certificato, una clausola secondo cui il beneficio ottenuto deve essere trasferito fino all'utilizzatore finale.

Questa clausola deve figurare in tutti i contratti successivi riguardanti il prodotto.

Queste disposizioni non si applicano alla fornitura dei prodotti e degli animali di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3763/91.

2. Le autorità competenti adottano le misure opportune per verificare che il beneficio risultante dall'esenzione dei dazi all'importazione o dalla concessione dell'aiuto comunitario venga effettivamente trasferito ; a tal fine, controllano i margini commerciali praticati dai vari operatori interessati.

Queste misure sono adottate in collaborazione con i settori professionali interessati.

Le misure adottate vengono notificate alla Commissione dalla Francia entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. Qualora il beneficio ottenuto non venga effettivamente trasferito, le autorità competenti :

— si fanno restituire dal titolare del titolo d'importazione o del « certificato di aiuto » la totalità o una parte del beneficio concesso ;

— possono sospendere o limitare, in via provvisoria o definitiva a seconda della gravità dell'inadempienza, il diritto di richiedere il titolo di cui all'articolo 2 o il « certificato di aiuto » di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

4. Per l'applicazione del paragrafo 3, primo comma :

— il titolare del certificato d'importazione o del « certificato di aiuto » è considerato quale fruitore del beneficio concesso ;

— il beneficio concesso è pari all'importo dell'esonero dai dazi d'importazione o all'importo dell'aiuto.

Per assicurare la corretta applicazione delle disposizioni del paragrafo 3, primo comma, le autorità competenti possono prevedere la costituzione di una garanzia.

TITOLO IV

Disposizioni finali

Articolo 6

Le autorità competenti adottano le misure necessarie per l'applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3763/91 e le comunicano alla Commissione entro il 31 marzo 1992.

Articolo 7

La Francia trasmette alla Commissione, entro l'ultimo giorno di ogni mese, i seguenti dati relativi al mese precedente, ripartendoli per prodotti ed eventualmente per destinazioni particolari :

— i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli d'importazione e « certificato di aiuto », separatamente ;

— nei casi di mancata utilizzazione dei titoli d'importazione e del « certificato di aiuto », i relativi quantitativi, separatamente.

Articolo 8

In attesa che vengano attuate le procedure amministrative previste dal presente regolamento e sino al 30 giugno 1992 le autorità competenti possono decidere :

a) — che l'esonero dai dazi d'importazione venga concesso su presentazione di un titolo d'importazione già richiesto prima del 27 dicembre 1991 ;

— che l'aiuto venga concesso su presentazione ed accettazione della dichiarazione di immissione dei prodotti alle autorità competenti del DOM destinatario ;

b) di riservare agli operatori tradizionali una parte del quantitativo previsto dal bilancio di previsione redatto per il 1992, al fine di garantire una transizione armoniosa ed un approvvigionamento regolare.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il disposto dell'articolo 8 si applica a decorrere dal 27 dicembre 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione